

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
III SEZ. CIVILE

In persona del giudice dr. Marco Pugliese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3920 del Ruolo generale dell'anno 2013

TRA

SOCIETÀ SPA - IN AMM.NE STRAORDINARIA, in persona del Commissario straordinario *pro tempore*  
(OMISSIS) *Attore*

E

BANCA SPA rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS)

*Convenuta*

Oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 R.D. n. 267/42 (l. fall.), in cui le parti hanno così rassegnato le proprie

CONCLUSIONI

l'attrice: "*si riporta ai propri atti di causa e conclude come da atti con vittoria di spese*";  
la convenuta: "*si riporta agli atti e conclude come da atti e chiede la decisione della causa*";  
per i seguenti

MOTIVI

La SOCIETÀ SPA in amministrazione straordinaria (da adesso anche semplicemente SOCIETÀ SPA ovvero attrice) ha domandato la revoca ai sensi dell'art. 67 co. 2 l. fall. delle rimesse accreditate sul proprio conto corrente n. 124770 aperto presso la BANCA SPA (da adesso anche semplicemente BANCA SPA ovvero banca ovvero convenuta), effettuate nei sei mesi anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del 13.08.2010, costituite da una serie di girofondi provenienti dalla BANCA ALFA per euro 240mila e dalla BANCA BETA, per un ammontare da revocare ai sensi degli artt. 67 co. 3 lett. b) e 70 l. fall. nuova formulazione pari ad euro 143.490,65 (che sarebbe dato dalla differenza tra il "*picco massimo negativo raggiunto nel periodo sospetto pari ad euro 623.287,85 e il saldo finale negativo pari ad euro 479.797,20*").

A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti di cui alla disciplina prevista dagli artt. 67 co. 2 e co. 3 lett. b) l. fall., sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, anche con riguardo alla consistenza e durezza delle rimesse in questione, che soggettivo, sotto il profilo della *scientia decoctionis* da parte della banca.

1.2. La convenuta si è costituita ed ha resistito, eccependo preliminarmente anche l'inammissibilità della azione per essere intervenuta nelle more la sua ammissione al passivo della procedura per un importo complessivo di euro 17.284.735,68.

2. La domanda così come proposta è infondata in quanto, in via del tutto assorbente, agli atti non risulta sufficientemente provata sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza della SOCIETÀ SPA

*in bonis* da parte della banca convenuta, al momento in cui venivano eseguite le rimesse bancarie dedotte in citazione.

In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, che consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (il principio ormai è pacifico nella giurisprudenza della Cassazione - da ultimo v. Cass. 12002/14).

Nel caso di specie, risulta che parte attrice ha fondato la *scientia decoctionis* sulla situazione economico-reddituale, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ SPA per gli anni 2007-2009, da cui si sarebbe evinto una "*contrazione dei valori della produzione*" (v. pag. 5 della citazione, ove si richiama espresso alla relazione allegata al bilancio del 2009 in cui si rappresenta una "*revisione dei costi a vita interna [che] hanno fatto emergere... margini negativi impliciti in alcune commesse*") sulla "relazione al bilancio della società di revisione" da cui sarebbero emerse delle criticità relativamente all'attività della SOCIETÀ SPA.

Questi dati da soli non risultano sufficienti a provare, sia pur in termini solo presuntivi, la sussistenza del requisito della conoscenza di uno stato di insolvenza della SOCIETÀ SPA da parte della banca.

La *scientia decoctionis* è un requisito che va provato in termini di certezza e non soltanto probabilistici, ancorché ciò possa avvenire per il tramite di una prova indiziaria.

La parte attrice deve cioè dimostrare non una conoscenza soltanto potenziale in capo al convenuto in revocatoria bensì una conoscenza effettiva dell'insolvenza in cui versava la controparte dell'atto al momento del suo compimento ai fini della domanda di revoca.

Secondo la Suprema Corte "... la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale" (Cass 25379/13 e 18196/12, ma nello stesso modo anche Cass. 10209/09, 17954/08, 17333/08, 699/97).

Gli elementi dedotti a sostegno della domanda risultano di tipo interpretativo, necessitanti cioè una valutazione tecnica da cui eventualmente desumere lo stato di decozione dell'impresa, che certamente non si evince in termini oggettivi e, soprattutto, immediati.

Mancano nella fattispecie in esame dati di carattere diretto ed oggettivo, appunto in grado di denotare in maniera immediata ed obiettiva una situazione di concreta crisi insolvenza da parte dell'imprenditore cui fanno riferimento i fatti che avviene ad es. con la pubblicazione dei protesti cambiari, le segnalazioni "a sofferenza" alla C.R.I., pignoramenti, procedure esecutive... Tutti elementi che nel caso in esame non sono emessi, con la conseguenza che da soli i dati di bilancio e/o contabili non risultano sufficienti a provare un'effettiva conoscenza dello stato di decozione in cui sarebbe versata la SOCIETÀ SPA al momento dell'accredito delle rimesse oggetto della causa.

D'altra parte, la banca convenuta ha pure eccepito la sussistenza di un affidamento in favore della società attrice *in bonis* per euro 500mila (invero per elidere, sotto il profilo oggettivo della domanda, la portata solutoria delle rimesse dedotte dall'attrice, in quanto sarebbero risultate "intra fido" al momento in cui erano contabilizzate).

Detta ultima circostanza non è stata contestata dall'attrice (che sotto il profilo dello "sforamento" del fido e del relativo rapporto contabile con le rimesse, alla luce anche delle altre posizioni debitorie esistenti tra le parti) e risulta documentata agli atti dal relativo contratto di affidamento con timbro postale del 14.03.2006 prodotto dalla convenuta (doc. 8.1 del fascicolo della banca).

Questo dato conferma quanto sin qui motivato circa l'insussistenza di una conoscenza effettiva di uno stato di insolvenza della SOCIETÀ SPA al momento in cui venivano eseguite le rimesse per cui è causa.

Conferma cioè la mancanza della *scientia decoctionis* in capo alla banca convenuta.

Infatti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, ove la banca avesse avuto istituzionalmente cognizione di uno stato di decozione della SOCIETÀ SPA, non avrebbe certo mantenuto la linea di fiducia accordatale.

Dette circostanze sarebbero risultate ragionevolmente incompatibili.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe in vigore e tenuto conto della natura e della complessità del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna la SOCIETÀ SPA in amministrazione straordinaria al pagamento in favore della convenuta BANCA SPA della somma di euro 7800,00 a titolo di onorari di giudizio oltre accessori di legge.

Così deciso il 19/01/2015

Il Giudice rel.  
Dr. Marco Pugliese

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*